



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 4 settembre 2024

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo della Corte dei conti), approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, poi modificato con le deliberazioni delle stesse Sezioni 3 luglio 2003, n. 2 e 17 dicembre 2004, n. 1, nonché con la deliberazione del Consiglio di Presidenza 19 giugno 2008 n. 229;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati

dalle delibere n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 e n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 nonché, da ultimo, con le deliberazioni n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e n. 9/SEZAUT/2022/QMIG nonché dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere del Comune di Concordia Sagittaria, con nota prot. n. 14626/24 (prot. CdC n. 5176 del 28/8/2024);

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 28/2024, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Daniela D'Amaro;

PREMESSO IN FATTO

In data 28 agosto 2024, è stata acquisita al protocollo di questa Sezione una nota (prot. n. 5176), con cui il sindaco del Comune di Concordia Sagittaria ha rappresentato che con delibera n. 45 del 30 luglio 2024 è stato modificato lo Statuto comunale, prevedendo la figura del Presidente del Consiglio comunale, diversa da quella del Sindaco e prima non contemplata. Si è poi chiesto se la nomina in corso di consiliatura di tale figura (con “il conseguente pagamento della indennità mensile e quindi coinvolgere la gestione delle spese dell'ente”) sia legittima secondo la normativa di contabilità pubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va innanzitutto osservato che, prima di esaminare la questione sottoposta al vaglio di questa Sezione, deve verificarsi se la richiesta di parere possieda i presupposti di ammissibilità soggettiva (provenienza da organo legittimato) ed oggettiva (l'attinenza alla materia della contabilità pubblica, nonché i caratteri di generalità ed astrattezza), specificati dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, nell'atto di indirizzo approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 (in seguito integrato con le deliberazioni nn. 5/AUT/2006 e 9/SEZAUT/2009), nonché dalle Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010.

Nell'accertamento della sussistenza dei citati presupposti soggettivi e oggettivi, che consentono l'esercizio della funzione consultiva, si deve perciò verificare se la richiesta di parere:

- sia proposta dall'Organo politico di vertice/rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta;

- verta sulla materia della contabilità pubblica, il cui ambito deve essere circoscritto alla “normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006); il concetto di contabilità pubblica, pertanto, “consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e

patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici” (SSRR in sede di controllo n. 54/CONTR/2010);

- possieda rilevanza generale e astratta, non potendo riguardare “fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale ...” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006), non implichi valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti, né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non crei commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte e che non contenga collegamenti con le funzioni giurisdizionali e requirenti della Corte dei conti, né con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, civile o amministrativa.

A tale riguardo, va rilevato che la richiesta di parere, pur trovando fondamento in un’esigenza gestionale dell’Amministrazione, deve essere finalizzata a ricevere indicazioni in ordine alla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti in materia di contabilità pubblica.

La medesima richiesta non può invece essere preordinata ad ottenere indicazioni concrete per una specifica attività gestionale, in quanto resta attribuita all’ente ogni valutazione nel merito dell’attività amministrativa da porre in essere.

La funzione attribuita a questa Corte si tradurrebbe, altrimenti, in una non consentita attività di consulenza preventiva sulla correttezza dell’operato amministrativo, sollecitata dall’interessato per precostituirsi una causa giustificativa di esonero di responsabilità (cfr. *ex multis*, Sezione di controllo per la Campania, deliberazione n. 26/2018/PAR; Sezione di controllo per il Veneto, deliberazione n. 492/2015/PAR).

Le richieste di parere che comportino valutazioni su casi specifici o atti gestionali, determinando un’ingerenza della Corte dei conti nell’attività concreta dell’ente e configurandone una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza nell’espletamento delle sue funzioni magistratuali, devono perciò ritenersi inammissibili.

Parimenti inammissibili sono le richieste di parere volte ad ottenere una consulenza di portata generale, in relazione a tutti gli ambiti dell’azione amministrativa o che comportino un esercizio della funzione consultiva successivo all’esecuzione, da parte dell’ente, di atti e/o attività correlati alla questione su cui vertono le richieste stesse.

Nel caso di specie la richiesta risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Essa proviene, infatti, dal Sindaco, soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell’ente locale, rientrando tra quelli indicati dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (fondamento normativo della funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti) e che pertanto risulta legittimato alla richiesta.

La predetta disposizione prevede che “Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province

e Città metropolitane. Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata”.

Va osservato che la richiesta di parere in questione è pervenuta dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), organo previsto dall’art. 123 della Costituzione e istituito nella Regione Veneto con L.R. 25 settembre 2017, n. 31, tramite il quale l’art. 7, comma 8, della legge 131/2003 prevede che le richieste siano di norma formulate, anche per evitare - in ossequio ai generali principi di economicità, efficienza e di semplificazione amministrativa - la proposizione di richieste non adeguatamente valutate sotto il profilo preventivo dell’ammissibilità.

La richiesta risulta tuttavia inammissibile dal punto di vista oggettivo, non riguardando specificamente la materia della contabilità pubblica.

Il quesito proposto concerne infatti essenzialmente la legittimità della “nomina in corso di consiliatura di un Presidente del Consiglio diverso dal Sindaco” e l’art. 39 del D. lgs. 267/2000.

In conclusione, la richiesta di parere avanzata dal Comune di Concordia Sagittaria deve ritenersi inammissibile.

PQM

nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, in relazione alla richiesta formulata dal sindaco del Comune di Concordia Sagittaria con nota prot. CdC n. 5176 del 28/8/2024.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia del presente parere sia trasmessa al sindaco del Comune di Concordia Sagittaria e, per opportuna conoscenza, al competente Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 4 settembre 2024.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Daniela D’Amaro

Il Presidente f.f.

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 23 dicembre 2024

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini